REPUBBLICA ITALIANA **210/2026**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Aurelio LAINO	Consigliere
Roberto RIZZI	Consigliere
Giovanni COMITE	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **62479** del registro di segreteria, promosso da

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro-tempore* (C.F. 80415740580), rappresentato e difeso dalla dott.ssa Sabrina FILIPPO (C.F. FLPSRN82H49H703E), dirigente di II fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e dal dott. Piergiorgio BOVENZI, funzionario del ruolo unico delle aree funzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entrambi in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, elettivamente domiciliati

presso la sede della Direzione dei Servizi del Tesoro sita in via XX Settembre n. 97 – ROMA, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it

- appellante-

contro

***OMISSIS*,** nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, C.F. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Parisi (C.F. PRSCLD75L03G793J), entrambi elettivamente domiciliati ai fini di questo grado del giudizio in Roma alla via del Serafico n. 106 presso avv. Giuseppe Torre (con richiesta di ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni di legge al domicilio digitale di p.e.c. claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it)

- appellato-

per la riforma

della sentenza n. 218/2025 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania - depositata in data 23 giugno 2025 e notificata in data 27.06.2025

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza dell'8 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relatrice Consigliere Beatrice Meniconi, la delegata Dott.ssa Antonella Giammichele per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e l 'Avv. Claudio Parisi per il *omissis*.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania ha accolto il ricorso proposto dal *omissis* riconoscendo al medesimo il diritto a godere del trattamento pensionistico di reversibilità di guerra a favore degli orfani maggiorenni, come previsto dal d.P.R. n. 915/1978, a decorrere dalla data della domanda del 17.06.2020, oltre interessi e rivalutazione di legge da liquidarsi secondo il criterio differenziale affermato nella sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM, su ciascun rateo e fino al soddisfo, con condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese di giudizio.

Il giudice territoriale – condividendo le conclusioni cui era pervenuto il Collegio Medico Legale della Difesa presso la Corte di conti, incaricato in corso di causa di rendere un parere medico-legale, in merito alla "inabilità a qualsiasi proficuo lavoro richiesta ai fini della concessione della pensione di reversibilità di guerra dalla normativa" di riferimento derivante dalle pluripatologie dell'interessato – ha ritenuto rilevanti anche le patologie sopravvenute del medesimo rispetto a quelle esistenti al momento della presentazione della domanda amministrativa, considerata anche la sussistenza delle condizioni reddituali richieste dalla legge.

2. Con atto di appello il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha censurato la sentenza campana per i seguenti motivi:

1) "**Falsa applicazione degli articoli 45 d.p.r. 915/1978 e 6 l. 656/1986 nonché violazione dell'articolo 21 disp. att. c.g.c.",** poiché il giudice territoriale, per ritenere sussistente il requisito legale della inabilità a qualsiasi proficuo lavoro dell'istante avrebbe valutato, erroneamente, anche le patologie sopravvenute rispetto alla domanda amministrativa.

2) "**Violazione di legge per insufficiente o apparente motivazione su un punto decisivo per la controversia",** per non avere il giudice territoriale preso in alcuna considerazione le critiche mosse alla relazione peritale resa dalla CML – specie con riferimento alla valutazione di patologie sopravvenute – aderendo alle conclusioni ivi contenute senza alcuna autonoma valutazione critica.

Ha concluso per l'annullamento della sentenza di primo grado, con rigetto del ricorso prodotto in primo grado dall'istante.

3. Con memoria depositata in data 17.9.2026 si è costituito in giudizio il *omissis*, contestando l'atto di appello, sia per motivi di rito, che per motivi di merito, eccependo in particolare:

1) la tardività e l'inammissibilità dell'appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, evidenziando varie questioni sulle modalità di notifica;

2) in subordine, l'inammissibilità dell'appello *ex* art 170 C.g.c.;

3) in ulteriore subordine, l'infondatezza nel merito dei motivi di appello.

Ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, ed in subordine per il suo rigetto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'antistatario difensore.

4. All'udienza odierna entrambe le parti si sono riportate alle conclusioni in atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

5. Preliminare alla trattazione del merito è la questione, eccepita dalla difesa del *omissis*, relativa all'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (notificata in data 27.06.2025), per l'inesistenza/nullità della notifica dell'atto di appello (spedito da controparte in data 22.9.2025), in quanto eseguita presso il domicilio eletto nel giudizio di prime cure (studio del difensore Avv. Claudio Parisi, sito in Napoli, via Foria n. 130), tuttavia successivamente trasferito, già da ottobre 2024 (sempre in Napoli, ma in corso Umberto I n. 154, come attestato dall'Ordine degli Avvocati di Napoli), peraltro senza neanche utilizzare il domicilio digitale di pec del difensore (claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it), anch'esso indicato nella sentenza della Sezione giurisdizionale Campania di cui si discute.

Ad avviso del Collegio la censura è fondata e pertanto deve essere accolta.

L'art. 178 del codice di giustizia contabile, prevede il termine perentorio di 60 giorni per proporre l'atto di appello, decorrente dalla

notificazione della sentenza, risalente, nel caso di specie, al 27 giugno 2025, come riconosciuto dalla stessa parte appellante nell'atto di appello, che lo ha notificato con la richiesta di spedizione presso l'Unep di Roma in data 22 settembre 2025.

Tuttavia, la notifica dell'atto di appello non risulta correttamente eseguita nei luoghi indicati nel successivo articolo 179 del c.g.c. (ovvero presso il procuratore costituito o nel domicilio eletto per il giudizio), non essendo mai stata eseguita presso il domicilio digitale del difensore indicato in atti, né presso l'effettivo domicilio fisico di questi.

Dopo l'introduzione nel nostro ordinamento della possibilità di eleggere domicilio telematico, la giurisprudenza ha affermato il principio della prevalenza della notifica al domicilio digitale, chiarendo che "A seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato, ai sensi dell'art. 6 bis, co. 2 bis e 5, d.lgs. n. 82/2005, ha l'obbligo di indicare e ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179/2012, conv. con modif. in l. n. 221/2012 (come modificato dal d.l. n. 90/2014, conv. con modif. in l. n. 114/2014), questa Corte ha già avuto modo di affermare che la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito in primo grado risultante dal ReGIndE (nel quale quell'indirizzo risulta inserito dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza), anche se non indicato negli atti dal difensore medesimo. Pertanto, è nulla la notificazione effettuata

presso altro indirizzo PEC o presso altro domicilio (Cass. Sez. un. 23620/2018; Cass. n. 14914/2018)" (Corte di cass., ord. n. 10677/2024).

Ed ancora "Con la pronuncia n. 8062 del 2021 la Corte ha statuito che, a seguito dell'entrata in vigore della normativa sul domicilio digitale – art. 16 *sexies* d.l. n. 179 del 2012, convertito in l. n. 221 del 2012 come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 convertito in l. n. 114 del 2014 – in tutti i casi in cui la parte indichi il domicilio digitale – senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle sole comunicazioni – vi è l'obbligo di notificare in via telematica; si è, altresì, affermato che l'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica…ne consegue che…l'indicazione della pec senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica è indicato per le sole comunicazioni di cancelleria (Cass., n. 25914 del 2023, n. 10355 del 1/6/2020; n. 23412 del 17/11/2016)" (Cass. civ., Sez. III, Ord., 06/11/2024, n. 28532).

Ebbene, nel caso di specie, il *omissis* nel primo grado di giudizio aveva eletto domicilio telematico indicando l'indirizzo pec del difensore (claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it) , al quale tuttavia, l'atto di

appello, in dispregio dell'obbligo di notifica telematica di cui si è detto, non è mai stato notificato.

Né può considerarsi valida la notifica effettuata in modalità cartacea presso il domicilio fisico, anch'esso eletto dalla parte negli atti di primo grado, corrispondente allo studio del difensore (via Foria n. 130), tuttavia trasferitosi, *medio tempore* già nel corso del giudizio di primo grado *(ottobre 2024)*, presso altro indirizzo (corso Umberto I, 154, dello stesso circondario di Napoli), come risulta dalla certificazione in atti rilasciata al difensore dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

In proposito la giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha chiarito che la notifica, non preceduta da apposite ricerche sul corretto luogo di notificazione, è da considerare affetta da insanabile inesistenza, precisando che "secondo la giurisprudenza di questa Corte la notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "*a quo*", che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, poiché il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo, tale onere essendo

previsto, infatti, per il domicilio eletto autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicché costituisce onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione; siffatto onere non si pone affatto in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., potendo essere svolta agevolmente l'attività di ricerca posta a carico della parte, sicché non è configurabile alcuna lesione del canone della ragionevolezza né alcuna limitazione del diritto di difesa (da ultimo: Cass. n. 14083 del 2017; tra le altre conf. Cass. n. 14033 del 2005; Cass. n. 8287 e n. 18003 del 2002);

…allorquando il procedimento notificatorio non si concluda con la consegna dell'atto da notificare al destinatario, la notifica non solo è nulla, ma del tutto inesistente ed in relazione ad essa non si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 291 c.p.c., comma 1, secondo la quale la rinnovazione della notifica nulla impedisce ogni decadenza e, quindi, ulteriormente dall'impossibilità di disporne la rinnovazione deriva l'inammissibilità dell'impugnazione non riproposta nel termine utile per impugnare e la costituzione del convenuto non dà luogo a sanatoria *ex tunc*, ma solo *ex nunc*; ne consegue, pertanto, che la questione della conoscenza o della conoscibilità del reale recapito del procuratore spiega rilevanza in ordine alle modalità con le quali la notificazione stessa deve essere nuovamente richiesta dall'impugnante, ma non tocca la necessità che l'adempimento delle formalità

incombenti sul medesimo avvengano entro la scadenza del termine perentorio fissato per l'impugnazione, restando a carico dell'istante il rischio che le nuove modalità di notificazione non consentano di rispettare detto termine (Cass. n. 14039 del 2009); infatti, i termini per l'impugnazione delle sentenze, qualificati come perentori dall'art. 326 c.p.c., si inquadrano nell'istituto generale della decadenza e, pertanto, decorrono per il solo fatto oggettivo del trascorrere del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge; ne consegue che decorrono durante il tempo necessario per le ricerche del nuovo recapito del procuratore destinatario, restando a carico dell'istante il rischio di decadenza per mancato rispetto del termine stesso (Cass., n. 17402 del 6.12.2002; Cass. n. 13524 del 2003; conf. Cass. n. 1010 del 2003)" (Corte di cass., ord. n. 27911/2019).

Ne consegue che, nel caso di specie, anche la successiva notifica dell'atto di appello, spedita dall'appellante unitamente al decreto di fissazione udienza, presso l'effettivo indirizzo del nuovo studio del difensore, risalente al 20.04.2026, non può considerarsi utile, in quanto intervenuta quando il termine, breve, per l'appello (26.9.2025), era da tempo spirato, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di prime cure.

Ad abundantiam questo Collegio osserva che l'appello non risulta comunque fondato, mirando di fatto, in violazione dell'art. 170 del

c.g.c., alla rivalutazione ad opera del giudice di secondo grado di questioni di fatto, relative alla valutazione di infermità sopraggiunte patite dal paziente (gonartrosi), rispetto a quelle sussistenti al momento della presentazione della domanda amministrativa, quando, peraltro, detta patologia già risultava sussistente in epoca antecedente (relazione del CTU nominato dal Tribunale di Avellino).

- In conclusione, questa Sezione ritiene inammissibile l'appello in esame, con conseguente conferma della sentenza gravata.

- Quanto alle spese di difesa, ne viene disposta la compensazione *ex* art. 31, comma 3, c.g.c., trattandosi di pronuncia in rito.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **62479** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, dichiara inammissibile l'appello, confermando la sentenza di prime cure, compensando le spese di difesa.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Beatrice MENICONI Enrico TORRI

f.to digitalmente *f.to digitalmente*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19/10/2026

IL DIRIGENTE

Massimo BIAGI

f.to digitalmente